

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1980/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1383/88 in ordine al controllo dell'utilizzazione del burro di intervento destinato ad essere esportato in Bangladesh

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 1383/88 della Commissione, del 20 maggio 1988, relativo alle modalità di vendita speciale di burro delle scorte di intervento destinato all'esportazione in Bangladesh sotto forma di butteroil o di ghee e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 569/88<sup>(3)</sup>, contiene un errore nell'articolo 10; che in realtà, per la spedizione di burro destinato alla trasformazione da uno Stato membro ad un altro Stato membro serve il documento amministrativo unico e non l'esemplare di controllo T 5; che occorre correggere pertanto il regolamento (CEE) n. 1383/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1988.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1383/88, la nota relativa al punto « 28 », lettera a) è modificata come segue:

- 1) il primo trattino e i termini « casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 » sono sostituiti dal seguente punto 1°:
  - « 1° casella 44 del documento amministrativo unico o la casella più idonea del documento utilizzato ».
- 2) Il secondo trattino e i termini « casella 106 dell'esemplare di controllo T 5 » sono soppressi.
- 3) I termini « importo compensativo monetario » sono sostituiti dai termini:
  - « 2° importo compensativo monetario ».
- 4) È aggiunto il seguente punto:
  - « 3° Data limite per il prelievo del burro ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.<sup>(3)</sup> GU n. L 128 del 21. 5. 1988, pag. 13.